

Novità fiscali del 20 aprile 2011: acquisto software gestionale: aspetti civili, contabili e fiscali; nuove tariffe dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di compensi dei sindaci; rateazioni cartelle: nuove indicazioni operative; compensazione sopra i 10 mila euro: risposte delle Entrate ai quesiti sul tema; senza IVA i corsi di formazione per mediatori professionisti; box con bonus da fondo immobiliare: ritenuta sul bonifico evitabile; l'agevolazione per le piccole cause riguarda solo le decisioni dei giudici di pace; commercialisti: dichiarazione dei redditi dei contribuenti da compilare con diligenza ordinaria altrimenti si è responsabili per i danni

Pubblicato il 20 aprile 2011

acquisto software gestionale: aspetti civili, contabili e fiscali; nuove tariffe dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di compensi dei sindaci; rateazioni cartelle: nuove indicazioni operative; compensazione sopra i 10 mila euro: risposte delle Entrate ai quesiti sul tema; senza IVA i corsi di formazione per mediatori professionisti; box con bonus da fondo immobiliare: ritenuta sul bonifico evitabile; l'agevolazione per le piccole cause riguarda solo le decisioni dei giudici di pace; commercialisti: dichiarazione dei redditi dei contribuenti da compilare con diligenza ordinaria altrimenti si è responsabili per i danni

Indice:

- 1) Acquisto software gestionale: aspetti civili, contabili e fiscali**
- 2) Nuove tariffe dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di compensi dei sindaci**
- 3) Rateazioni cartelle: nuove indicazioni operative**
- 4) Compensazione sopra i 10 mila euro: risposte delle Entrate ai quesiti sul tema**
- 5) Senza Iva i corsi di formazione per mediatori professionisti**
- 6) Box con bonus da fondo immobiliare: ritenuta sul bonifico evitabile**
- 7) L'agevolazione per le piccole cause riguarda solo le decisioni dei giudici di pace**
- 8) Commercialisti: dichiarazione dei redditi dei contribuenti da compilare con diligenza ordinaria altrimenti si è responsabili per i danni**

- 1) Acquisto software gestionale: aspetti civili, contabili e fiscali**

Acquisto in licenza d'uso di un software gestionale appositamente elaborato sulla base delle specifiche tecniche fornite: implicazioni civilistiche e fiscali riconducibili alla menzionata operazione.

Sul caso è questo il parere diffuso di recente in dottrina (si veda *Ipsoa del 04.04.2011*):

Software “applicativo” per specifiche esigenze dell’utente

Sul trattamento applicabile al cosiddetto software “applicativo” (costituito per soddisfare specifiche esigenze dell’utente) il Principio contabile n. 24 opera una distinzione tra i software acquistati a titolo di proprietà e quelli acquistati a titolo di licenza d’uso.

Aspetti civilistici e contabili del software acquistato in proprietà

I costi relativi al software acquistato a titolo di proprietà vanno iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 dello Stato Patrimoniale.

Detti costi vanno poi ammortizzati in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura se determinabile, altrimenti in tre esercizi.

Aspetti fiscali

Ai fini fiscali questi costi sono deducibili nella misura annua non superiore al 50% (il costo potrà essere ammortizzato, quindi, anche in tre anni).

Software “applicativo” acquistato a titolo di licenza d’uso

Per quanto riguarda, invece, il software “applicativo” acquistato a titolo di licenza d’uso viene distinto da citata dottrina tra quelli acquistati a:

- Tempo indeterminato i cui costi vanno capitalizzati osservando le regole previste per i software applicativi acquistati a titolo di proprietà (si veda sopra);

- tempo determinato. Se il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, i relativi costi vanno imputati a conto economico quando sostenuti (e quindi dedotti nell'esercizio di competenza). Se, invece, il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo "una tantum" pagato all'inizio a valere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi vanno capitalizzati ed iscritti in bilancio nella voce B.I.4.

Aspetti civili e fiscali del software in licenza d'uso

Ai fini civilistici e fiscali tali costi vanno ammortizzati in quote costanti nel periodo di durata della licenza d'uso.

In sostanza, i costi relativi alle licenze d'uso vanno capitalizzati se il software è stato acquistato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con pagamento di un corrispettivo a valere per tutto il periodo di licenza.

Altrimenti, gli stessi vanno rilevati nel conto economico tra i costi dell'esercizio se il software è stato acquistato a tempo determinato ed il contratto preveda il pagamento di un corrispettivo periodico.

2) Nuove tariffe dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di compensi dei sindaci

La Circolare Assonime n. 9 del 2011 ha esaminato le principali ricadute operative per le società di capitali delle modifiche alle tariffe dei dottori commercialisti, introdotte dal Regolamento n.

169 del Ministro della giustizia.

Il Ministero ha infatti adottato, su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la nuova tariffa dei compensi per le prestazioni professionali.

Poiché sono oggetto di specifica disciplina gli onorari relativi alla funzione di sindaco e di revisore legale, le nuove tariffe possono avere importanti effetti per le società che abbiano determinato i compensi dei sindaci attraverso il richiamo alle tariffe dei dottori commercialisti.

La nuova tariffa non prevede più, come avveniva nel passato, un tetto massimo ai compensi, pertanto la determinazione del compenso mediante il mero richiamo alle tariffe dei dottori commercialisti può comportare un significativo aumento dei compensi.

Inoltre, in base all'art. 56 del regolamento, le nuove tariffe si applicano anche per le prestazioni in corso il 30 ottobre 2010.

Questo significa che avranno effetto sia per gli incarichi di sindaco conferiti dopo questa data che facciano rinvio alle tariffe dei dottori commercialisti per la determinazione del corrispettivo, sia per gli incarichi in corso alla data del 30 ottobre 2010.

(Assonime, nota di aprile 2011)

3) Rateazioni cartelle: nuove indicazioni operative

Il D.L. n. 225/2010 convertito dalla Legge 26 febbraio 2011, n 10 (art. 2 comma 20) prevede che

“Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”.

Alla luce di ciò Equitalia, con la direttiva resa nota il 18.04.2011 (si veda l’articolo sulle novità fiscali di ieri) ha fornito le istruzioni in merito alla trattazione di tale tipologia di istanze (rateazioni cd in proroga) e nel contempo, a parziale modifica ed integrazione delle istruzioni di cui alla direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, nuove indicazioni operative in merito a tutte le tipologie di rateazioni diverse da quelle “in proroga e che di seguito saranno definite ordinarie.

Presentazione dell’istanza di proroga e relativi effetti

La presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 20, del D.L. n 225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica allegata alla neo direttiva di Equitalia, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga.

Nell’ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle di pagamento non interessate dai precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, occorre informare lo stesso che l’istanza di proroga non potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle; in quest’ultimo caso, se i ruoli sono rateizzabili, deve essere avvertito il debitore della necessità di presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica ed applicate le regole relative alle rateazioni successive. In relazione, invece, all’esistenza di eventuali cartelle di pagamento non ancora scadute occorre fare presente ciò al debitore ed invitarlo - senza effetti vincolanti - a presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica relativa alle rateazioni successive (trattandosi anche in questo caso, di una rateazione successiva alla rateazione in proroga).

Viene precisato che in tutti i casi in cui l’istanza di proroga si riferisca ad una precedente rateazione la cui domanda era stata presentata entro i termini di scadenza della/e relativa/e cartella/e di pagamento ed in quanto tale beneficiava di un aggio pari al 4,65%, in sede di concessione della rateazione in proroga sarà applicato l’aggio nella misura massima dovuta essendo intervenuta la decadenza della precedente rateazione.

Equitalia precisa altresì che il debito da rateizzare sarà comprensivo degli eventuali interessi di mora maturati.

Per quanto concerne gli effetti della mera presentazione dell'istanza di rateazione in proroga, nelle more della concessione dell'eventuale provvedimento di dilazione, Equitalia precisa quanto segue:

ISTANZA TEMPESTIVA

Qualora l'istanza venga presentata entro il prossimo 30 giugno 2011:

1. non determinerà la revoca delle misure cautelari già adottate (fermi amministrativi e ipoteche);
2. non inibirà l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione delle somme a ruolo, ne comporterà la rinuncia di quelle già avviate, tenuto conto della natura conservativa dell'azione in questione;
3. inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari, salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione nonché di nuove azioni esecutive;
4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;
5. non farà venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73; d'intesa con il debitore, i pignoramenti ex art 72 bis sulle somme bloccate dalle PA ai sensi del citato art 48 bis, dovranno essere oggetto di sospensione per il ristretto tempo occorrente per la disamina dell'istanza, se prima della citata sospensione, che compatibilmente ai tempi tecnici occorre disporre con la massima tempestività, dovessero comunque pervenire pagamenti da parte delle PA, le relative somme andranno incamerate e la rateazione verrà eventualmente concessa per il residuo.

Tali indicazioni sono finalizzate a contemperare da un lato l'esigenza di tutela generale dell'interesse pubblico e dall'altro le aspettative del debitore di ottenere la concessione della rateazione in proroga quale strumento per adempiere al pagamento del debito iscritto a ruolo nonché ad attenuare i rischi derivanti da un uso della proroga a fini meramente dilatori.

6. in presenza di rimborso ex art. 28 ter D.P.R. 602/73, la eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

ISTANZA TARDIVA

La presentazione delle istanze di proroga dopo il suddetto termine di favore del 30 giugno 2011 avrà gli stessi effetti di cui ai precedenti punti 1-2-4-5-6 ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso (punto 4).

4) Compensazione Iva sopra i 10 mila euro: risposte delle Entrate ai quesiti sul tema

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare al fine di dare risposta ai quesiti posti dai contribuenti sul tema della compensazione sopra i 10 mila euro.

Con l'occasione, tale documento di prassi ha fornito un nuovo indirizzo di posta elettronica per richiedere chiarimenti sugli scarti e segnalare regolarizzazioni.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, con **la circolare n. 16/E del 19.04.2011** ha aperto un canale dedicato di assistenza sulle compensazioni Iva "over 10mila".

Documento, che – oltre a fornire chiarimenti interpretativi per dissipare alcuni dubbi degli operatori – ha reso nota l’attivazione di una apposita casella email, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata: dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

Con l’e-mail è possibile, in particolare, chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva, nonché segnalare l’avvenuta regolarizzazione, con ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.

Al messaggio va allegata una copia in pdf, nel primo caso della ricevuta di scarto, nel secondo dell’F24 con cui è stato eseguito il ravvedimento.

Per le richieste “generiche” continuano a restare a disposizione gli ordinari canali di assistenza delle Entrate.

I chiarimenti forniti ai quesiti posti dai contribuenti

La suddetta circolare ha, quindi, fornito le risposte a quesiti posti dai contribuenti interessati, tendenti a individuare, considerato il sovrapporsi di più annualità d’imposta (2009 e 2010, solo con riferimento al credito Iva annuale), il corretto comportamento da adottare in sede di compensazione.

Viene ricordato, che il D.L. n. 78/2009 ha introdotto la regola per cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi

telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Traendo, quindi, spunto da quanto già precisato con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, l’Agenzia ha ricordato che:

- I plafond sono due (credito Iva annuale e sommatoria dei crediti Iva trimestrali) e distinti. In più, il limite (10mila euro oppure, per i soli crediti da dichiarazione annuale, 15mila euro con il visto di conformità) è riferito all’anno di maturazione del credito e non a quello del suo utilizzo;

- l’utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione Iva è possibile fino alla presentazione della dichiarazione successiva. In tal modo, per un credito Iva maturato nel 2008 e non utilizzato prima della sua esposizione nella dichiarazione relativa al 2009, l’anno di riferimento per la verifica dei relativi limiti diventa il 2009.

La circolare va però anche oltre, precisando che l’erronea presentazione di una seconda dichiarazione Iva inclusa in Unico sarà considerata “correttiva nei termini” e sostituirà la prima.

Per conseguenza, nel caso in cui il credito Iva sia maggiore di 15mila euro, la mancanza del visto di conformità sulla seconda dichiarazione determinerà lo scarto degli F24 con compensazioni “over 15mila”.

Una situazione, questa, a cui è possibile porre rimedio:

- annullando l’invio del modello Unico contenente la dichiarazione Iva erroneamente inclusa (e presentando, ovviamente, di nuovo la dichiarazione dei redditi, possibilmente entro il termine ordinario, per evitare sanzioni);

- presentando una terza dichiarazione Iva in forma autonoma, con apposizione del visto di conformità.

In entrambe le ipotesi, il credito Iva “over 15mila” sarà nuovamente disponibile in compensazione a partire dal 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.

5) Senza Iva i corsi di formazione per mediatori professionisti

I corsi di formazione professionale per gli aspiranti mediatori sono esenti da Iva, poiché tenuti dalle Camere arbitrali e di conciliazione che sono autorizzate dal Ministero della Giustizia.

Si tratta del chiarimento che è contenuto nella **risoluzione n. 47/E del 2011** emessa **dall’Agenzia delle Entrate**, con la quale si è soffermata sul corretto trattamento fiscale delle attività formative organizzate nel campo della conciliazione civile.

Quote di iscrizione con il beneficio dell’esenzione

Entrando nei particolari, tale documento è scaturito dall’istanza di interpello presentata dal presidente del Consiglio di un Ordine degli avvocati.

Al centro dell’attenzione il regime Iva da riservare ai corsi di formazione offerti dalle Camere arbitrali e di Conciliazione degli ordini forensi per acquisire la qualifica di mediatore professionista.

In particolare, le quote di iscrizione a questi seminari sono ritenuti attività esenti.

La risoluzione ha ricordato che non scontano l’Iva le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e, più in generale, tutte le attività didattiche, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. Per istituti e scuole però non si intendono soltanto gli organismi scolastici in senso stretto, ma tutti gli enti che operano nel settore della formazione, purché lo Stato riconosca la loro finalità didattica.

Una definizione che comprende anche i corsi di formazione organizzati dalle Camere arbitrali e di conciliazione per l'accesso alla professione di mediatore, essendo autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.

6) Box con bonus da fondo immobiliare: ritenuta sul bonifico evitabile

I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l'acquisto di box pertinenziali già realizzati (per i quali compete la detrazione del 36%) devono essere compilati secondo precise modalità, al fine di evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d'acconto del 10%, prevista dall'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 46/E del 2011**, che segue la n. 3/2011, emessa in relazione ai bonifici disposti in favore dei Comuni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ammessi alla detrazione fiscale del 36%.

In particolare, l'ordinante deve indicare, nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per l'acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare, non riportando il riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzando, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale, l'apposito modulo. In tal modo, la banca o l'ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10%.

Il chiarimento si è reso necessario poiché la disposizione normativa, in considerazione della finalità che persegue, volta a scongiurare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non ha previsto particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti investiti del prelievo alla fonte.

Conseguentemente, posto che la detrazione del 36% compete anche per le cessioni, da parte dei fondi immobiliari, di box e posti auto pertinenziali già realizzati (nei limiti delle spese

imputabili alla loro costruzione), i fondi stessi, in quanto beneficiari del pagamento, potrebbero subire di fatto la ritenuta del 10%, ai sensi del citato 25, pur non essendo soggetti passivi di imposta.

Infatti, in base all'art. 6 del DI 351/ 2001, i fondi immobiliari – tranne i “vecchi fondi” che, ove ancora esistenti, corrispondono l'imposta sostitutiva del 25%, e ad eccezione delle ipotesi, peraltro limitate nel tempo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 32 del citato DI 78/2010, è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva per l'adeguamento o la liquidazione – non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive e le ritenute alla fonte che gli stessi subiscono sui redditi di capitale sono a titolo di imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che, qualora i fondi abbiano comunque subito la ritenuta, quest'ultima potrà essere recuperata mediante ordinaria richiesta di rimborso oppure, in alternativa, utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del modello Unico “Società di capitali” 2011.

Infine, viene indicato che se il fondo immobiliare non è tenuto al pagamento di imposte sostitutive, la ritenuta subita dal fondo potrà essere compensata anche con le imposte dovute dalla società di gestione del risparmio, istitutiva del fondo medesimo.

7) L'agevolazione per le piccole cause riguarda solo le decisioni dei giudici di pace

L'agevolazione consistente nell'esenzione dalle imposte di bollo e di registro, prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro, è applicabile solo al giudizio dinanzi al giudice di pace; non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello contro tali provvedimenti.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 48/E del 2011)

8) Commercialisti: dichiarazione dei redditi dei contribuenti da compilare con diligenza ordinaria altrimenti si è responsabili per i danni

Il Commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi deve redigere la dichiarazione secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante.

Necessita il rispetto del criterio generale di ordinaria diligenza.

Pertanto, il Commercialista che commette errori nel compilare la dichiarazione dei redditi del proprio assistito è tenuto al risarcimento dei danni.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 8860 del 2011)

Vincenzo D'Andò

